

La trasformazione transfrontaliera: il trasferimento di sede all'estero e dall'estero: aspetti tributari.



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia -
Congresso di Studio del 17
novembre 2023**

Agenda

- Il concetto di residenza ai sensi dell'art. 73 del TUIR
- Trasferimento in Italia dall'estero (entry tax) art. 166 bis del TUIR
 - Excursus storico
 - Presupposto soggettivo
 - Presupposto oggettivo
 - Trasferimento nei primi 6 mesi dell'anno
 - Trasferimento nel secondo semestre dell'anno
 - Modalità di valorizzazione
 - Casi
 - Segnalazione all'Agenzia delle Entrate dei valori in ingresso
 - Spunti di riflessione
- Trasferimento dall'Italia all'estero (exit tax) art. 166 del TUIR
 - Presupposti
 - Effetti realizzativi: casi
 - Modalità di valorizzazione
 - Regime di rateizzazione opzionale
 - Riserve in sospensione e perdite pregresse
 - Spunti di riflessione

Il concetto di residenza ai sensi dell'art. 73 del TUIR

- L'articolo 73, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito "TUIR") stabilisce che una società è residente in Italia ai fini dell'imposta sul reddito delle società se la sede legale, la sede della direzione o l'oggetto principale dell'attività societaria si trovano nel territorio italiano **per la maggior parte del periodo d'imposta**.
- Il criterio della **sede legale** è un requisito formale ed è stabilito nello statuto della società.
- La **sede della direzione o dell'amministrazione** è generalmente intesa come il luogo in cui si trovano le funzioni di gestione e controllo della società e vengono prese le decisioni manageriali relative alla società. La sede dell'amministrazione deve essere accertata con un approccio di tipo *"substance over form"*.
- L'**oggetto principale dell'attività** svolta dalla società comprende le attività che la società svolge. Il criterio è soddisfatto se l'attività necessaria alla realizzazione dell'oggetto sociale è svolta in Italia, indipendentemente dal fatto che le decisioni siano prese in loco.
- I criteri di cui sopra possono essere superati dalle disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni. Ai sensi dell'art. 4, par. 3 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, quando una società è considerata residente fiscalmente in entrambi gli Stati contraenti sulla base dei criteri di diritto interno, la residenza fiscale effettiva deve essere determinata tenendo conto *"della sua sede di direzione effettiva, del luogo in cui è registrata o altrimenti costituita e di ogni altro fattore rilevante"*.
- Per **sede di direzione effettiva** si intende il luogo in cui vengono prese le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per la conduzione degli affari di un'entità nel suo complesso.
- Dal punto di vista del diritto societario, il trasferimento della residenza fiscale di una società italiana in una giurisdizione estera richiede **la cancellazione dal registro delle imprese italiano**. La società continuerà a esistere secondo le leggi dello Stato di destinazione.
- L'art. 73 c.3 del TUIR sarà modificato dal decreto legislativo in discussione.

Excursus storico

Il trasferimento della residenza in Italia di una impresa commerciale non residente è stato disciplinato, per la prima volta, nell'ordinamento tributario Italiano con il c.d. "**Decreto internazionalizzazione**" (DLgs. 14/09/2015 n. 147) il quale ha introdotto nel TUIR l'art. 166-bis, rubricato "*Valori fiscali in ingresso*". In precedenza, era regolamentato esclusivamente il caso opposto, ovvero il trasferimento all'estero di un soggetto commerciale residente, dall'art. 166.

Prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normative, non vi era alcuna norma che chiarisse quali dovessero essere i valori di "ingresso" dei beni trasferiti.

La prassi e la dottrina proponevano due alternative possibili:

- 1) **costo storico**: nel momento del trasferimento della sede della società dall'estero in Italia, il valore fiscalmente riconosciuto è quello al quale i beni sono stati acquistati dalla società trasferita.
- 2) **valore corrente**: con la conseguenza che in Italia verrebbero recepiti, non i costi dei beni trasferiti, ma il **valore di mercato** dei beni stessi, **a condizione che nel paese di origine sia stata applicate un exit tax sui plusvalori che sono maturati nello stato estero di provenienza** dei beni. Tale tesi era stata confermata anche dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 345 del 5/08/2008, al fine di evitare che una parte del plusvalore eventualmente maturate all'estero sia sottratta all'imposizione. La sottrazione all'imposizione di una parte del plusvalore, in caso di mancata applicazione di exit tax nel paese di provenienza, si sarebbe evitata solamente con l'applicazione del criterio di costo storico.

Trasferimento in Italia dall'estero (entry tax) art 166-bis del TUIR – Presupposti

Relativamente al **presupposto soggettivo**, il comma 1 dell'art. 166-bis del TUIR prevede espressamente che le disposizioni in tema di trasferimento nel territorio dello Stato si applichino a *"un soggetto che esercita un'impresa commerciale"*, pertanto, la norma riguarda esclusivamente quei soggetti, quali società ed enti commerciali nonché le persone fisiche esercenti attività di impresa, che esercitano imprese commerciali, mentre non si applica alle persone fisiche non imprenditori ed agli enti non commerciali che non svolgono attività d'impresa.

La disciplina in esame è applicabile anche alle "holding di partecipazione" (risposta 460/2019).

Relativamente, invece, al **presupposto oggettivo**, l'art. 166-bis comma 1 lett. a) dispone che la norma si applica al soggetto commerciale che *"trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale"*; pertanto, non si verifica alcuna previsione di frazionamento del periodo di imposta per effetto del trasferimento della sede dall'estero in Italia. Considerando quanto previsto dall'art. 73 del TUIR, riportato alla slides 2, potrebbero verificarsi **due ipotesi**:

- 1) il **trasferimento sia avvenuto nei primi sei mesi dell'anno**, la società dovrebbe essere considerata residente in Italia per tutto il periodo di imposta e, di conseguenza, avremo **un unico periodo d'imposta italiano**; (ris. 17.01.2006 n. 9, interpello n. 73/2018 e n. 460/2019)
- 2) nel caso in cui il **trasferimento sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno**, la società dovrebbe essere considerata residente all'estero per tutto il periodo d'imposta.

Trasferimento in Italia dall'estero (entry tax) art 166-bis del TUIR – Modalità di valorizzazione

Relativamente, invece, alle modalità di **valorizzazione** dei beni della società trasferita (rectius trasformata), l'art. 166-bis del TUIR distingue **due ipotesi**:

- 1) Stato di provenienza appartenente **all'Unione Europea**, ovvero alla c.d. "**white list**", il **valore fiscale di ingresso deve essere assunto secondo il valore di mercato**;
- 2) Stato di provenienza non appartenente **all'Unione Europea** né alla c.d. "**white list**", il **valore fiscale di ingresso è determinato al valore di mercato** se si è giunti ad un **accordo preventivo** a seguito di **istanza di ruling** presentata ai sensi dell'art. 31-ter del DPR 600/73. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo di cui sopra, il valore dei componenti dell'**attivo** patrimoniale è determinato al **minore fra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato**. Per quanto attiene, invece, le **passività**, il valore viene determinato come **il maggiore fra i suddetti valori**.

NB: non è più rilevante che sia stata pagata all'estero una exit tax!

Si possono quindi verificare i tre seguenti casi:

Trasferimento in Italia dall'estero (entry tax) art 166-bis del TUIR – Modalità di valorizzazione

Caso	Valorizzazione dei beni "in entrata"
Stato di provenienza appartenente all' Unione europea o comunque compreso nella white list .	Valore di mercato delle attività e delle passività.
Stato di provenienza non compreso nella white list ma, con ruling preventivo .	Valore di mercato delle attività e delle passività.
Stato di provenienza non compreso nella white list senza ruling .	Minor valore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato (attività). Maggior valore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato (passività).

Per quanto attiene le **modalità di determinazione del valore di mercato**, l'art. 166-bis comma 4 del TUIR rimanda alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza, aggiungendo che *"ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7"*. In altre parole, il valore normale va determinato sulla base dei metodi previsti relativamente ai **prezzi di trasferimento** e, qualora oggetto del trasferimento sia un'azienda, si deve tener conto del valore dell'avviamento.

Operazioni disciplinate dall'art. 166-bis del TUIR.

Le disposizioni dell'art. 166 si applicano ai casi previsti nel comma 1 e le **condizioni per l'assunzione del valore di mercato** sono previste al comma 3.


Operazione	Condizione per l'assunzione del valore di mercato
Trasferimento della residenza fiscale in Italia di un soggetto che esercita imprese commerciali.	Il soggetto, prima del trasferimento, aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Trasferimento, da parte di un soggetto residente all'estero, di attivi a una propria stabile organizzazione italiana.	Il soggetto che effettua il trasferimento ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Trasferimento in Italia, da parte di un soggetto residente all'estero, di un complesso aziendale.	Il soggetto che effettua il trasferimento ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Trasferimento, da parte di un soggetto residente in Italia che ha una stabile organizzazione all'estero a cui si applica la <i>branch exemption</i> , di attivi facenti parte della S.O. alla sede centrale italiana.	Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione appartiene all'Unione europea o è incluso nella white list.
Fusione di un soggetto residente all'estero in un soggetto residente in Italia.	Il soggetto ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Scissione di un soggetto residente all'estero a favore di una o più beneficiarie residenti in Italia.	Il soggetto ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.
Conferimento, da parte di un soggetto residente all'estero, di una stabile organizzazione situata all'estero a favore di un soggetto residente in Italia.	Il soggetto ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato incluso nella white list.

Casi

Le operazioni possono essere raggruppate in tre macro classi:

- 1) **trasferimento inbound "propriamente detto"**, in cui l'impresa nel suo complesso trasferisce la propria residenza in Italia (art. 166- bis comma 1, lett. a));
- 2) operazioni che coinvolgono **le stabili organizzazioni**;
- 3) operazioni di **fusione, scissione e conferimento** che hanno l'effetto di trasferire aziende o rami di azienda sotto la "competenza" della fiscalità italiana.

- 1) **Trasferimento di sede diretto: occorre** che venga trasferita in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, tenendo conto che in caso di doppia residenza le Convenzioni fanno prevalere il luogo dove si situa la sede della direzione effettiva. L'operazione può avvenire senza che nello Stato estero permanga una stabile organizzazione dell'impresa, così come mantenendosi nell'altro Stato una struttura produttiva che si qualifica come stabile organizzazione. Tale secondo caso può essere così rappresentato.



Segnalazione all'Agenzia delle Entrate dei valori in ingresso

Ai sensi dell'art. 166-bis comma 6, "con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5".

L'obbligo è stato attuato con i provvedimenti di approvazione dei modelli REDDITI 2020, con i quali è stato inserito il prospetto "Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso" nel **quadro TR**.

In caso di **omessa o incompleta segnalazione** è dovuta la **sanzione** prevista dall'art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 (pari al 10%, con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro), commisurata all'importo non indicato.

Nel quadro TR, i rigi TR12-TR20 vanno utilizzati per indicare la **descrizione e il valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo**. Le istruzioni del modello, letteralmente, fanno riferimento al "singolo" elemento, ma pare ammissibile un raggruppamento di dati seguendo le macro classi di bilancio (come nel **quadro RV**, sezione I), tenendo però il dettaglio degli elementi in un prospetto extra-dichiarazione, da presentare in caso di eventuale controllo.

Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo	Denominazione	Codice Stato estero	Accordo preventivo
	1	2	3	4	
	TR12	Descrizione attività/passività	Valore attività	Valore passività	N. Mod.
		1	2	3	4
	TR13				
	TR14				
	TR15				
	TR16				
	TR17				
	TR18				
	TR19				
	TR20				

Segnalazione all'Agenzia delle Entrate dei valori in ingresso

L'impresa può mantenere in contabilità:

1. i **valori storici** come risultanti dalla contabilità dello Stato estero: caso in cui emergono disallineamenti tra il valore civile e quello fiscale dei beni e l'obbligo di segnalazione diviene fondamentale;
2. i **valori correnti** risultanti da perizia: l'art. 166-bis comma 6, non definisce limiti di segnalazione solo per il caso 1); quindi la segnalazione risulta obbligatoria anche nel caso in cui i valori contabili coincidono con quelli correnti.

Nel caso di disallineamento dei valori, questo deve essere segnalato anche nel quadro RV.

Una **soluzione pratica** potrebbe essere quella di compilare il prospetto del quadro TR nella sola dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della sede, e il quadro RV nelle dichiarazioni di tutti i periodi d'imposta, compreso quello del trasferimento, in cui permane il disallineamento (quindi, sino alla conclusione del processo di ammortamento o alla cessione del bene)

Le istruzioni non fanno cenno alla necessità di distinguere, nel prospetto, tra i beni che sono fisicamente ubicati in Italia e quelli ubicati all'estero.

Esempio

Si consideri una holding di partecipazione che ha trasferito la sede in Italia dalla Spagna e che presenta i seguenti dati.

Situazione patrimoniale

Attivo		Passivo	
Attrezzature	25.000	Capitale sociale	200.000
(fondo ammortamento)	(15.000)	Riserve	860.000
Partecipazioni in imprese controllate	1.000.000	Patrimonio Netto	1.060.000
Crediti	200.000	Debiti	150.000
Totale	1.210.000	Totale	1.210.000

I beni vengono mantenuti ai valori storici nelle scritture contabili della società.

Si evidenziano i seguenti disallineamenti di valori derivanti dai maggiori valori correnti delle partecipazioni pari ad Euro 2.500.000. Si ipotizza inoltre la contabilizzazione a saldi aperti, dando evidenza, anche nel prospetto del quadro TR, dei fondi di ammortamento.

Esempio

Il prospetto del quadro TR va compilato come segue.

Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo	Denominazione	Codice Stato estero	Accordo preventivo
		1	62N44Z	2 SOCIETÀ A	3 067
	TR12	Descrizione attività/passività	Valore attività	Valore passività	N. Mod.
	1	ATTREZZATURE	2 25.000,00	3 ,00	4
	TR13	1 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2 ,00	3 15.000,00	4
	TR14	1 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	2 2.500.000,00	3 ,00	4
	TR15	1 CREDITI	2 200.000,00	3 ,00	4
	TR16	1 DEBITI	2 ,00	3 150.000,00	4
	TR17	1	2 ,00	3 ,00	4
	TR18	1	2 ,00	3 ,00	4
	TR19	1	2 ,00	3 ,00	4
	TR20	1	2 ,00	3 ,00	4

Le informazioni relative al disallineamento tra valore contabile e fiscale delle partecipazioni devono essere riportate nel quadro RV, il quale deve essere quindi compilato come segue:

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI	RV1	Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/IFRS 139/2015	Valore precedente						
			1	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	2	5	3	4				
		Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
			10	1.000.000,00	11	,00	12	,00	13	1.000.000,00	14	,00
		Valore fiscale	10	2.500.000,00	11	,00	12	,00	13	2.500.000,00	14	

NB: il codice stato estero 067 si riferisce alla Spagna

Alcuni spunti di riflessione

- **Disallineamento tra valori civilistici e fiscali.** Le nuove norme civilistiche non determinano elementi di novità sotto il profilo fiscale: anche in caso in cui la **perizia** non venga redatta (art. 13 comma 3 del D.Lgs. 19/2023), sussistendo le condizioni di legge, e si continui a rilevare contabilmente i valori storici, rimarrebbero fermi i principi evidenziati dalla risoluzione n. 69/2016, per cui i valori fiscali sono quelli evidenziati nel Quadro TR della dichiarazione, indipendentemente dalle scelte di bilancio (e quindi gli ammortamenti sul differenziale possono essere dedotti in via extra contabile, direttamente in dichiarazione).
- **Ai fini IRAP**, si sottolinea che la prassi, con la risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello n. 460/2019, ha ritenuto che **rilevano le risultanze di bilancio**. (Assonime è di diverso parere, circ. 24/2021)
- Per quanto riguarda la **qualificazione fiscale della riserva di patrimonio netto** che accoglie la differenza tra i vecchi e i nuovi valori, ove questi siano recepiti nella contabilità, si pone il tema della sua **iscrizione piena o al netto delle imposte differite**. La soluzione dovrebbe essere l'iscrizione piena, essendo la tassazione delle plusvalenze maturate sino al trasferimento di competenza dell'altro stato.
- Se la società che diviene fiscalmente residente in Italia è titolare di riserve di **utili back list**, queste riserve sarebbero tassabili solo in caso di distribuzione ai soci (il trasferimento della sede è avvenuto in "continuità giuridica").
- Nulla è stato previsto normativamente (né ci sono documenti di prassi) con riferimento alla possibilità di utilizzare le **perdite fiscali maturate all'estero** nel caso di trasferimenti di residenza in Italia. Con l'art. 6 c.1 lett. e) n.4. della L.111/2023 il Governo è stato delegato a rivedere il sistema delle perdite fiscali «in entrata» ai fini del loro riconoscimento in Italia.

Trasferimento dall'Italia all'estero (exit tax) art 166 del TUIR – presupposti

L'art. 166 del TUIR disciplina gli effetti fiscali applicabili ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e **trasferiscano all'estero la propria residenza fiscale**, nonché ad alcune operazioni straordinarie, quali i trasferimenti di attivi, la fusione, la scissione e i conferimenti transfrontalieri.

In generale, gli effetti del predetto trasferimento sono rappresentati dal **realizzo, al valore di mercato, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale facente parte dell'impresa, salvo che essi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.**

I presupposti sono delineati dal primo comma dell'art. 166. Quindi le disposizioni si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle **seguenti ipotesi**:


- a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;
- b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica la *branch exemption* di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

Effetti realizzativi


In generale, il trasferimento di residenza fiscale all'estero, da parte dei soggetti che esercitano imprese commerciali, è un **atto di tipo realizzativo delle attività e delle passività del soggetto trasferente che non siano confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato italiano.**

Con riferimento alle diverse fattispecie sopra descritte, sono assoggettabili ad **exit tax** i seguenti redditi (art. 166, terzo comma, del TUIR):

1. nel caso di imprese commerciali residenti in Italia che trasferiscano all'estero la propria residenza fiscale, la **plusvalenza, unitariamente determinata**, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;



Non ci sarebbe exit tax se:



Quando si realizza il momento impositivo?

operazione	Momento realizzativo
1)	alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia
2)	nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all'estero
3)	nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione
4)	nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero
5)	nel momento in cui ha effetto l'operazione

Modalità di valorizzazione

Non si deve tenere conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi sopra indicati.

Il valore di mercato è determinato con riferimento alle condizioni e ai **prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili** tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'**avviamento**, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14/05/2018, emanato ai sensi del settimo comma dell'art. 110 del TUIR (art. 166, quarto comma, del TUIR).

Esiste l'**eccezione** prevista dal primo comma del citato art. 166 del TUIR, il quale prevede che **l'assoggettamento a tassazione è escluso per i componenti dell'azienda confluiscano in una stabile organizzazione** e ciò si giustifica per il fatto che essi fanno parte di un'organizzazione la cui attività d'impresa continua ad essere assoggettabile alle imposte italiane. In altri termini, la continuazione dell'attività imprenditoriale in Italia tramite una stabile organizzazione, da parte del soggetto che abbia trasferito la residenza all'estero, **consente di "congelare" i maggiori valori latenti** negli asset facenti parte del complesso aziendale. La tassazione delle plusvalenze relative ai predetti componenti, pur confluiti nella stabile organizzazione italiana, è comunque attuata qualora i beni stessi ne vengano **successivamente distolti**.

Regime di rateizzazione opzionale

In alternativa alla tassazione immediata, l'articolo 166, comma 9, del TUIR prevede che i contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in **Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo**, incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono **un adeguato scambio di informazioni e con il quale l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione** dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, **possano optare per il pagamento dell'imposta in cinque rate annuali, previa presentazione di garanzie.**

Costituiscono **elementi interruttivi** della rateizzazione della tassazione i successivi trasferimenti, in Stati diversi da quelli UE o SEE, della residenza, degli attivi, della stabile organizzazione, della sede centrale e, nel caso di operazioni straordinarie, della residenza fiscale della società incorporante, della società beneficiaria della scissione o della società conferitaria della stabile organizzazione.

Riserve in sospensione e perdite pregresse

- Per quanto riguarda le cosiddette **riserve in sospensione d'imposta**, l'art. 166, comma 5 del TUIR, dispone che queste sono soggette a **tassazione** ai fini dell'imposta sul reddito **se** le riserve - iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio precedente al trasferimento della residenza - **non sono ricostituite** nella contabilità della stabile organizzazione localizzata in Italia.
- Per quanto riguarda le **perdite fiscali riportate**, ai sensi del comma 6 dell'art. 166:
 - se **non permane una stabile organizzazione** in Italia dopo il trasferimento della residenza fiscale, le perdite fiscali realizzate fino all'ultimo esercizio in cui la società è fiscalmente residente in Italia **devono essere utilizzate, senza l'applicazione dei limiti previsti** dall'art. 84 del TUIR, a fronte del reddito imponibile di tale esercizio e, per l'eventuale importo eccedente, sono utilizzate a fronte della plusvalenza fiscale in uscita, **senza l'applicazione dei limiti previsti** dall'art. 84 del TUIR;
 - se, invece, **una stabile organizzazione rimane in Italia** dopo il trasferimento della residenza fiscale, le perdite fiscali attribuibili alla stabile e realizzate fino all'ultimo esercizio in cui la società è fiscalmente residente in Italia possono essere utilizzate, in applicazione dei **limiti** previsti dall'articolo 84 del TUIR **a fronte del reddito imponibile della stabile organizzazione**.

Exit Tax e società holding

- 1) Partecipazioni connesse all'azienda trasferita in assenza del mantenimento di una stabile organizzazione in Italia (il concetto di plusvalenza "unitariamente intesa")**

Regime fiscale: no pex sulle partecipazioni (anche se il compendio aziendale è costituito prevalentemente da partecipazioni)

Fonte: Principio di diritto 10 del 2021 e circolare n. 6/E del 13/12/2006

- 2) Partecipazione minusvalente e mancata connessione con l'azienda**

Regime fiscale: minusvalenza non deducibile

Fonte: risposta Ade n. 45 del 2022

- 3) Trasferimento all'estero di una holding statica ("senza impresa")**

Regime fiscale: Sì pex sulle partecipazioni

Fonte: Circolare Assonime 24 del 2021 (si veda pag. 25)

- 4) Partecipazioni non connesse ad un'azienda con stabile organizzazione mantenuta in Italia**

Regime fiscale: exit tax con pex

Fonte: Dottrina

Spunti di riflessione

Interpello qualificatorio

Le società che trasferiscono la loro sede all'estero potrebbero presentare un interpello per richiedere se la società si qualifica come una holding "statica" o "dinamica" e se le attività che intende trasferire si qualificheranno o meno come un'azienda. (Art. 11, comma 1, lett. e) della L. 212/2000).

APA

Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi (c.d. "APA") per la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza (ai sensi dell'art. 166 e 166-bis del TUIR).

Tale disciplina è prevista dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Trasformazione con postdatazione

Sotto il profilo civilistico l'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 19/2023 prevede che il progetto di trasformazione transfrontaliera possa prevedere una data di efficacia successiva (ad. es. 1° gennaio anno successivo).

Sarebbe auspicabile una esplicita presa d'atto da parte dell'A.F. della validità di tali principi anche sotto il profilo fiscale.

Spunti di riflessione

Il trasferimento in continuità giuridica e gli effetti sul periodo d'imposta

Art. 6 comma 1, lett. a) "1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «trasformazione»: l'operazione mediante la quale una società, **senza essere sciolta ne' sottoposta a liquidazione** e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui e' sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge".

Prima:

Trasferimento in continuità giuridica o con effetti estintivi/costitutivi



Possibile interruzione del periodo d'imposta (ad. es. la Newco inizia un nuovo periodo d'imposta ed è considerata da subito residente – Ris. 9/2006).

Ora:

Trasferimento = trasformazione

- Sempre in continuità giuridica (perlomeno in ambito UE);
- Il periodo d'imposta non si interrompe ed è unico.

Spunti di riflessione

La data di efficacia

Art. 15 "1. La data dalla quale la trasformazione ha effetto è determinata dalla **legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione**. La società italiana sottoposta a trasformazione è cancellata dal registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui all'articolo 14, comma 1. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione della società risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS. 2. La trasformazione transfrontaliera in una **società regolata dalla legge italiana** ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione. **Il progetto può stabilire una data successiva**. 3. La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione".

Prima: per l'A.F. la **data spartiacque** per verificare se la sede era o meno in Italia "per la maggior parte del periodo d'imposta" era rappresentata dalla data di **cancellazione della società** dal registro delle imprese estero per i trasferimenti "in bound" (Ris. n. 9/2006; interpello n. 460/2019).

Ora: l'A.F. dovrà cambiare orientamento dal momento che l'art. 15 c.2 del D.Lgs 19/2023 fissa quale data di effetto della trasformazione in ingresso ("in bound") quello di **iscrizione del registro delle imprese Italiano** (che è **antecedente** alla cancellazione dal registro delle imprese estero).